

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 10/102/UL

del 12.2.1990

**Oggetto:** Schema di d.d.l. "Interventi per il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree colpite da eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali".

<b>Assessorato proponente</b>	:	Agricoltura
<b>Previsione di spesa</b>	:	si
<b>Copertura finanziaria</b>	:	si
<b>Vistata dal Settore Ragioneria</b>	:	no
<b>Osservazioni pervenute</b>	:	Assessorato Lavoro
<b>Esaminato con l'Assessorato proponente</b>	:	si
<b>Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati</b>	:	
<b>Articoli modificati</b>	:	

## R E L A Z I O N E

Si trasmette, in allegato, il d.d.l. di cui all'oggetto nella formulazione definitiva redatta da questo Ufficio a seguito di incontro avuto con un funzionario dell'Assessorato proponente.

Si allega, inoltre, la nota di osservazioni formulata dall'Assessore al Lavoro e pervenuta a questo Ufficio.

IL COORDINATORE  
(Dott. Pasquale Rutigliani)

REGIONE PUGLIA 01

**TITOLO:**

"INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI NELLE AREE COLPITE  
DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE O CALAMITA' NATURALI".

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA

RELAZIONE

Le numerose e gravi avversità atmosferiche che si sono verificate in Puglia nel periodo 1981-1989 non solo hanno compromesso il bilancio economico delle aziende agricole, ma contestualmente hanno determinato pesanti ripercussioni sul mercato del lavoro.

Alla perdita del prodotto da parte delle aziende agricole si è accompagnata, di riflesso, la perdita di giornate lavorative per gli operai agricoli a tempo determinato.

Nel mentre le aziende agricole possono far ricorso a normative nazionali e regionali per ottenere la concessione di provvidenze per la ricostituzione dei capitali perduti e per la provvista dei capitali di esercizio, nessuna possibilità è data agli operai agricoli a tempo determinato per salvaguardare i propri livelli occupazionali.

Per questo motivo con l'allegato disegno di legge si istituisce un "Fondo vincolato" (art. 3) al quale potranno essere attinte le risorse finanziarie per attivare i programmi straordinari di lavoro finalizzati sostanzialmente all'attività di sistemazione di bonifica idraulico-agraria e montana, all'attività di forestazione e imboschimento, alla sistemazione del verde urbano e ad altre opere di interesse comunale.

L'art. 4 identifica nelle Province, nei Comuni, nelle Comunità Montane e nei Consorzi di Bonifica i soggetti proponenti ed attuatori dei programmi e dei relativi progetti esecutivi, sui quali sono chiamati a esprimere il proprio parere le Commissioni circoscrizionali previste dall'art. 17 della Legge 56/87.

Gli articoli 5 e 6 fissano rispettivamente le procedure e i termini per la presentazione, l'istruttoria e l'approvazione dei programmi e dei progetti esecutivi per il prelievo delle somme dal "Fondo".

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

Il Funzionario Istruttore

Il Dirigente

L'Assessore

## Art.1 Finalità

1. Con la presente legge la Regione Puglia si propone di intervenire a favore degli operai agricoli a tempo determinato, sostenendone i livelli occupazionali compromessi nelle aree colpite da eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali.

## Art. 2 Dichiarazione di eccezionalità

1. Nei territori colpiti da gravi avversità atmosferiche o calamità naturali e riconosciuti tali dal Consiglio regionale, ai sensi della normativa vigente, si applicano le misure di cui al successivo art. 3 tendenti a salvaguardare, se compromessi dagli eventi avversi, i livelli occupazionali degli operai agricoli a tempo determinato.  
2. Il Consiglio regionale con propria deliberazione individua gli agri interessati.

## Art. 3 Programmi straordinari di lavoro

1. Le misure di cui al precedente art. 2 consistono in programmi straordinari di lavoro finalizzati:

- all'attività di sistemazione di bonifica idraulico-agraria e montana;
- all'attività di forestazione e imboschimento;
- alla sistemazione del verde urbano e di altre opere pubbliche di interesse comunale.

## Art. 4 Enti proponenti ed attuatori

1. Gli Enti proponenti ed attuatori dei programmi sono le Province, i Comuni, le Comunità montane ed i Consorzi di bonifica.

## Art. 5 Progetti esecutivi

1. I programmi straordinari di lavoro si articolano in progetti esecutivi, formulati dagli Enti proponenti e dagli stessi sottoposti al parere delle Commissioni circoscrizionali previste dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) al fine di valutarne la coerenza per l'utilizzazione degli operai a tempo determinato rimasti senza lavoro a causa dell'evento avverso.

2. Il numero di giornate lavorative non deve superare quello relativo alle giornate lavorative svolte nella precedente annata agraria.

## Art. 6 Procedure

1. I programmi straordinari di lavoro ed i relativi progetti esecutivi, perfezionati come specificato nel precedente art. 5, devono essere presentati alla Presidenza della Regione ed essere approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, con la quale si concede il finanziamento nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile e si autorizza il prelievo, a favore dell'Ente attuatore, delle somme occorrenti per l'esecuzione dei progetti dal "Fondo vincolato" di cui al successivo art. 8.

2. Le spese generali da riconoscere non possono superare il 5% della spesa ammessa a finanziamento.

## Art. 7 Termini

1. I programmi straordinari di lavoro corredati dai relativi progetti esecutivi devono essere presentati alla Presidenza della Regione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera consiliare di cui al precedente art. 2.

2. La Giunta regionale si pronuncia entro 30 giorni dalla data di acquisizione dei programmi e dei relativi progetti, salvo i tempi eventualmente necessari per le esigenze di integrazione della documentazione che interrompono il suddetto termine.

## Art. 8

### Fondo vincolato

1. E' costituito, presso la Tesoreria regionale, un "Fondo vincolato" di lire 10 miliardi, dal quale attingere le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione delle misure di cui al precedente art. 3.
2. Annualmente, con il Bilancio regionale di previsione, si provvederà a reintegrare il "Fondo vincolato" delle somme prelevate nel corso dell'anno precedente.
3. La gestione del "Fondo vincolato" viene regolata con apposita convenzione stipulata fra il Presidente della Giunta regionale e l'Istituto o gli Istituti tesorieri.

## Art. 9

### Norma finanziaria

1. Per la costituzione del "Fondo vincolato" di cui al precedente art. 8 é istituito apposito Capitolo sul Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990, intitolato: "Fondo vincolato per l'attuazione di programmi straordinari di lavoro nei territori colpiti da avversità atmosferiche o calamità naturali", avente la dotazione iniziale di 10 miliardi di lire.

20 NOV. 1989

SESSORATO Lavoro, Cooperazione,  
Servizi Sociali, Emigrazione

SETTORE Lavoro e Cooperazione

UFFICIO \_\_\_\_\_

Prot. N. 49/68/6/L Pos. \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_\_

Risp. al Foglio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

AL L'Ufficio LegislativoGiunta RegionaleSEDE

**OGGETTO: d.d.l. "Interventi per il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree colpite da eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali".**

In riferimento alla nota n. 10.597/U.L. del 2.11.89 ed allo schema di d.d.l. indicato in oggetto, si formulano di seguito alcune considerazioni e proposte.

Non sfugge allo scrivente la situazione di grave disagio in cui trovano gli operai agricoli residenti nelle zone della Puglia colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali e che vedono seriamente compromesse le proprie opportunità lavorative. Non v'è dubbio, infatti, che la crisi occupazionale che si registra nel settore - che resta sempre uno di quelli trainanti nella Puglia - richiede azioni pronte ed efficaci del governo regionale per la salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso il diretto coinvolgimento degli enti locali da considerare gli interlocutori privilegiati di una politica attiva del lavoro.

Ciononostante, lo scrivente, anche in qualità di V. Presidente della Commissione Regionale per l'Impiego, pur considerando l'eccezionalità degli interventi proposti, ritiene doveroso fare presente che il disagio riveniente dalla crisi occupazionale, ed in special modo giovanile, non investe il solo settore agricolo, ma tutti i comparti della vita economica regionale; ed è proprio in tale ottica che la G.R. ha da qualche tempo approvato un d.d.l. recante "Interventi per lo sviluppo occupazionale" attualmente giacente presso la Commissione Regionale competente.

REGIONE PUGLIA	
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA	
27 NOV. 1989	
Prot. N.	<u>49/68/6/L</u>
Cat.	<u>Cl. Fasc.</u>

REGIONE PUGLIA 01

Per quanto innanzi, al fine di evitare la dispersione e la polverizzazione di energie finanziarie, si ritiene necessario uno sforzo comune per un'iniziativa legislativa organica che individui e realizzi una programmazione complessiva a sostegno dell'occupazione e che rappresenti le risultanze dei contributi offerti sia dagli Assessorati Regionali sia dagli Enti ed Organismi interessati.

L'Assessore  
(Dott. Giuseppe Zingrillo)

h

